



CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 2
Socio-Culturale Educativo

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con Delibera C.C. N° 87 del 03.07.2003
Modificato con delibera n° 83 del 16.09.2004, con
delibera n° 35 del 06 marzo 2007 e con delibera 113 del 09.10.2008

TESTO DEFINITIVO

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	3
Art. 2 – Finalità del sistema.....	3
Art. 3 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema	3
TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI.....	4
Art. 4 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica.....	4
Art. 5 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati : le convenzioni.....	4
Art. 6 – Albo Comunale degli educatori domiciliari	4
Art. 7 – <i>Requisiti per l'iscrizione e per la conferma di iscrizione all'albo da parte di persone.....</i>	<i>5</i>
Art. 8 – <i>Requisiti per l'iscrizione all'albo da parte di società, associazioni e imprese cooperative.....</i>	<i>5</i>
TITOLO IV – CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....	6
Art. 9 – <i>Classificazione dei servizi.....</i>	<i>6</i>
Art. 10 – <i>Caratteristiche generali e standard di base</i>	<i>6</i>
TITOLO V - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	6
Art. 11 – Immagine dei servizi e facilità di accesso	6
Art. 12 – Partecipazione delle famiglie	6
TITOLO VI - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI.....	7
Art. 13 – Utenza potenziale dei servizi.....	7
Art. 14 – Bandi pubblici.....	8
Art. 15 – Domande di iscrizione.....	8
Art. 16 – Graduatorie di accesso – Criteri e punteggi.....	8
Art. 17 – Pubblicazione delle graduatorie e liste di attesa	9
Art. 18 – Frequenza.....	9
Art. 19 – Retta di frequenza	10
Art. 20 – <i>Agevolazioni</i>	<i>10</i>
Art. 21 – <i>Esoneri</i>	<i>11</i>
Art. 22 – <i>Attività di controllo</i>	<i>11</i>
TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	11
Art. 23 – Coordinamento pedagogico	11
Art. 24 – Caratteristiche generali dell'organizzazione dei servizi	12
Art. 25 – Organizzazione del personale nei servizi.....	13
Art. 26 – Formazione permanente.....	13
Art. 27– Calendario	13
Art. 28– Organizzazione delle sezioni.....	14
Art. 29 – <i>Servizio di Refezione.....</i>	<i>14</i>
TITOLO VIII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	14
Art. 30 – Autorizzazione al funzionamento.....	14
Art. 31 – Accredimento	15
Art. 32 – Vigilanza.....	15

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle normative statali e regionali, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Lucca, nella direzione di un sistema pubblico integrato.

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 – Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini, con particolare attenzione ai bambini/e diversamente abili.
2. I bambini sono riconosciuti come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. Alle famiglie è riconosciuto il ruolo di co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare inoltre alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.

Art. 3 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'elaborazione annuale del Piano Educativo Comunale nonché mediante l'attivazione delle procedure di cui al successivo Titolo *VIII* del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo, di promozione e di vigilanza.
4. Il Piano Educativo Comunale (PEC) determina:
 - a) la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta
 - b) la quota di servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio
 - c) la definizione della quota di partecipazione delle famiglie e delle fasce ISEE in base alle quali saranno diversificati gli importi;
 - d) le modalità di attribuzione dei buoni-servizio e l'individuazione del loro ammontare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nonché le percentuali di copertura della retta privata mensile da parte del Comune, diversificate sulla base delle fasce ISEE di cui al precedente punto c);

- e) il numero di buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta
 - f) iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
 - g) la programmazione delle attività di formazione rivolte a tutti gli operatori impegnati nei servizi
 - h) modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità
 - i) la programmazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari, di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8, nonché le procedure per la presentazione delle domande di iscrizione e di conferma.
5. Il PEC è approvato con atto della Giunta Municipale, sulla base delle linee e dei criteri sopra indicati.

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 4 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati : le convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
 - e. le forme di liquidazione a carico del Comune;
 - f. tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale ed educativa, come la partecipazione del personale operante nei servizi accreditati all'attività di formazione progettata dal Comune.

Art. 6 – Albo Comunale degli educatori domiciliari

1. Presso il Comune è istituito, ai sensi della normativa regionale, l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari.
2. L'Iscrizione all'Albo degli Educatori Domiciliari ha durata annuale.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le persone fisiche nonché società, associazioni e imprese cooperative, in possesso dei requisiti previsti ai successivi articoli 7 e 8.
4. Il Piano Educativo comunale, approvato annualmente dalla Giunta Comunale così come stabilito al precedente articolo 3, comma 4, punto i), contiene la programmazione delle iniziative di formazione rivolte a coloro che intendano richiedere l'iscrizione all'albo e/o che debbano

ottenere la conferma di iscrizione; nel PEC vengono definite inoltre le procedure per la presentazione delle domande di iscrizione e/o di conferma.

5. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione e per il suo mantenimento comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 7 –Requisiti per l'iscrizione e per la conferma di iscrizione all'albo da parte di persone

1. Costituiscono requisiti per l'iniziale iscrizione all'albo di cui al precedente articolo 6 da parte di persone:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore, con superamento di una prova finale di idoneità;
 - c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, con attestazione finale di idoneità;
2. Costituisce requisito per la conferma di iscrizione all'albo da parte di persone la documentata partecipazione alle esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore appositamente organizzate dal Comune, sulla base della programmazione prevista al precedente articolo 6, comma 4.
3. Fino al momento dell'attivazione dei corsi di formazione da parte del Comune, per la conferma dell'iscrizione, i soggetti di cui presente articolo dovranno comunque garantire la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento degli operatori inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 25/30 ore all'anno.

Art. 8 –Requisiti per l'iscrizione all'albo da parte di società, associazioni e imprese cooperative

1. Costituiscono requisiti per l'iniziale iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
 - d. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - e. la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
 - f. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento degli operatori, inerenti la professione di educatore d'infanzia, per l'ammontare minimo previsto dai contratti di lavoro vigenti;
 - g. la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
2. Costituisce requisito per la conferma di iscrizione all'albo da parte di società, associazioni e imprese cooperative la partecipazione alle esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore appositamente organizzate dal Comune, sulla base della programmazione prevista al precedente articolo 6, comma 4;
3. Fino al momento dell'attivazione dei corsi di formazione da parte del Comune, per la conferma dell'iscrizione, i soggetti di cui presente articolo dovranno comunque garantire la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento degli operatori inerenti la professione di educatore d'infanzia per l'ammontare minimo previsto dai contratti di lavoro vigenti.

TITOLO IV – CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 9 – Classificazione dei servizi

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle seguenti tipologie, nel rispetto della normativa regionale vigente:
 - 1.1 Nido di infanzia
 - 1.2 Centro dei bambini e dei genitori
 - 1.3 Centro gioco educativo
 - 1.4 Servizio domiciliare

Art. 10 – Caratteristiche generali e standard di base

1. Le caratteristiche e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia sono quelli previsti dalla Legge Regionale n° 32 del 26.07.2002 e dal relativo Regolamento di esecuzione n° 47/R del 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni. In particolare si richiamano le norme inserite al Titolo III, Capo I dello stesso Regolamento.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento e della normativa di settore vigente, definisce ulteriori requisiti tecnici, operativi e procedurali per tutti i servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio comunale.

TITOLO V - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 11 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi,
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante organi di informazione, visite dirette nei servizi ed altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Verranno garantite inoltre ai cittadini adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 12 – Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dalla normativa vigente.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi.

4. Gli organismi di partecipazione, istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Consiglio
5. L'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio o dal gruppo degli operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e sul processo di realizzazione del progetto educativo e, più precisamente:
 - a) all'inizio dell'anno per la presentazione del programma e la illustrazione della organizzazione interna del servizio educativo;
 - b) in chiusura dell'anno per il consuntivo delle attività svolte e per la elaborazione di proposte per l'anno successivo.
6. L'Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio.
7. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.
8. Il Consiglio, nominato dall'Assemblea, è così composto:
 - a) n° 3 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti
 - b) n° 1 rappresentante degli operatori designato dal soggetto titolare del servizio
 - c) n° 1 rappresentante del soggetto titolare del servizio
9. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori. E' compito del Presidente del Consiglio presiedere le riunioni e dare attuazione alle decisioni adottate.
10. Il Consiglio dura in carica due anni scolastici. I suoi componenti sono rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del minore.
11. I rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti cessano dall'incarico per il verificarsi delle seguenti cause:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per assenza senza giustificati motivi a più di tre sedute consecutive del Consiglio;
 - c) decadenza per il venir meno dei requisiti.
12. Nei casi sopra descritti si procede per surroga.
13. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante l'organizzazione di riunioni congiunte dei loro presidenti.
14. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO VI - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 13 – Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di Lucca, in età utile.
2. L'età minima di ammissione alla frequenza è il compimento del 3° mese, quella massima è il compimento del 3° anno di età.
3. Coloro che maturano il 3° anno di età durante l'anno, acquisiscono il diritto di frequenza fino alla chiusura dell'anno scolastico.
4. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; per tale eventualità potrà essere previsto il vincolo di impegno, da parte del comune di residenza del bambino, a

concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio

Art. 14 – Bandi pubblici

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.

Art. 15 – Domande di iscrizione

1. I bandi pubblici di cui al precedente articolo 14 *stabiliscono* le date di apertura e di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
3. I bambini già frequentanti, vengono automaticamente iscritti all'anno scolastico successivo fino al compimento del 3° anno di età, salvo rinuncia che deve pervenire entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Le domande devono essere corredate dalle autocertificazioni relative a:
 - a. La nascita;
 - b. La composizione del nucleo familiare;
 - c. La condizione lavorativa di entrambi i genitori e l'orario di lavoro osservato.

Art. 16 – Graduatorie di accesso – Criteri e punteggi

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, apposite graduatorie di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie.
3. I criteri di ammissione devono prevedere comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - a. portatori di handicap
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale, certificato dai servizi sociali con apposita relazione;
 - c. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati o il cui nucleo familiare sia monoparentale e il genitore sia occupato ;
 - d. nel cui nucleo familiare vi sia un fratello frequentante un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta per il quale venga richiesta la riconferma
 - e. iscritti in graduatoria di attesa dell'anno precedente.
4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
5. La Giunta Municipale approva una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, in base ai criteri di cui ai precedenti comma 3 e 4. Approva inoltre i criteri e le modalità di formazione delle Graduatorie di accesso.

6. La tabella dei punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia approvata dal Comune per i servizi di cui è titolare, costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati

Art. 17 – Pubblicazione delle graduatorie e liste di attesa

1. Le graduatorie provvisorie vengono formulate dall'Ufficio, sentiti i relativi Consigli, e sono rese pubbliche nelle forme previste dalla legge e secondo i criteri di cui all' art. 11 del presente regolamento.
2. Dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli utenti avranno quindici giorni di tempo per il ricorso. Nei successivi quindici giorni verranno approvate le graduatorie definitive, rese pubbliche nelle stesse forme previste al precedente comma 1.
3. Verranno assegnati, secondo l'ordine di punteggio, tanti posti quanti sono quelli disponibili e verrà formulato, contestualmente, un elenco degli ammessi alla lista di attesa. Si ricorrerà alla lista di attesa per eventuali sostituzioni di bambini rinunciatari.
4. Le presenti procedure di esame delle domande e di formulazione delle graduatorie e delle liste di attesa costituiscono elementi diretti di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Art. 18 – Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono iniziative orientate a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini. In particolare:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di incontri con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di colloqui individualizzati preliminari all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini.
3. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
4. Le famiglie sono altresì chiamate al rispetto degli orari e delle modalità di ammissione al nido e degli orari stabiliti per l'uscita, comunicati annualmente dal gestore dei servizi educativi all'avvio delle attività. Nei casi in cui il ritardo nell'ingresso al nido o all'uscita si verifichi per oltre tre giorni di seguito, il bambino potrà non essere ammesso alla frequenza.
5. Quando le assenze dei bambini frequentanti il servizio educativo si protraggono per oltre 5 giorni, il bambino potrà essere riammesso alla frequenza soltanto a seguito di presentazione del certificato di avvenuta guarigione (rilasciato dal medico curante o, in caso di malattie infettive, dalla autorità sanitaria).
6. Nei casi in cui i bambini vengano dimessi con temperatura superiore a 38 gradi, potranno essere riammessi alla frequenza a partire anche dal giorno successivo solo dietro presentazione di certificato di avvenuta guarigione.
7. Per particolari motivi, purchè precedentemente comunicati, il bambino potrà essere riammesso anche senza presentazione di certificato medico.

8. Le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni, comportano la esclusione dal servizio, senza diritto ad alcun rimborso per quanto eventualmente versato, *con le modalità previste al successivo articolo 19.*

Art. 19 – Retta di frequenza

1. Gli utenti dei Servizi Educativi a titolarità pubblica sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una retta di frequenza a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione complessiva del servizio.
2. L'entità della retta viene determinata dalla Giunta Comunale all'atto di approvazione del PEC, o con successivo atto deliberativo, sulla base dei criteri sotto indicati:
 - a. Per la tipologia "Nidi d'Infanzia":
 - La retta non può essere superiore al 50% del rispettivo costo medio di gestione;
 - La retta sarà differenziata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
 - b. Per la tipologia "Servizi integrativi" (Centro Gioco Educativo, Centro bambini/genitori) la retta non sarà differenziata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La retta non potrà essere comunque superiore al 50% del rispettivo costo medio di gestione.
3. La retta è calcolata su base mensile ed è dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento o da altri atti regolamentari e/o organizzativi.
4. La tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della tariffa mensile
5. Il pagamento della tariffa è da effettuarsi anticipatamente per ogni mese dell'Anno Scolastico.
6. In caso di mancato pagamento l'ufficio competente provvederà a sollecitare le famiglie con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (diffida all'adempimento). Nel caso in cui le famiglie non provvedano a regolarizzare la loro posizione entro 15 giorni dalla data di ricezione del sollecito, il bambino non sarà ammesso alla frequenza (sospensione).
7. Nel caso in cui il mancato pagamento si protragga oltre un mese dalla sospensione, il bambino potrà essere escluso dal servizio con apposito atto del Dirigente; l'ufficio provvederà ad attingere alle liste di attesa per l'assegnazione del posto resosi così vacante.
8. Con le stesse modalità può essere disposta la dimissione del bambini dal servizio in caso di assenza ingiustificata superiore ai 15 gg.
9. Gli utenti sono tenuti inoltre al pagamento del buono pasto, la cui entità è determinata in misura non superiore all'80% del relativo costo. In caso di mancato pagamento l'ufficio competente potrà procedere secondo quanto previsto al precedente comma 6 per le rette di frequenza.

Art. 20 – Agevolazioni

1. La Giunta Comunale, con gli atti deliberativi di cui al precedente articolo 19, comma 2, può stabilire dei meccanismi di temporanea riduzione della retta nei casi di ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica. Ulteriori agevolazioni possono essere determinate dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
 - a. Per le famiglie con più figli a carico frequentanti i servizi educativi comunali tenuto conto del parametro ISEE;
 - b. Quando il bambino frequentante il servizio sia in affidamento familiare o in comunità;
 - c. Per le famiglie la cui situazione economica sia variata in modo rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE;
2. Meccanismi di riduzione della retta possono essere altresì previsti nei periodi di chiusura dei servizi contemplati nel calendario scolastico, o per i casi di mancata erogazione del servizio.

Art. 21 –Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della retta e/o del buono pasto gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione del competente servizio, versino in condizione di grave disagio socio-economico sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per le prestazioni sociali agevolate.
2. La Giunta Comunale, con gli atti deliberativi di cui al precedente articolo 19, comma 2, determina annualmente le modalità di assegnazione degli esoneri.

Art. 22 – Attività di controllo

1. Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, si effettueranno controlli a campione che interessino annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazione tariffaria, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.
2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione Comunale contatta il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Nel caso in cui trovi confermata non veridicità della dichiarazione presentata, l'Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall'inizio della frequenza del Servizio interessato, dal beneficio concesso con l'agevolazione tariffaria, con conseguente applicazione della tariffa massima prevista per la tipologia di servizio fruita.
4. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interesse di legge ed eventuali altre spese.
5. L'Amministrazione Comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 23 – Coordinamento pedagogico

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento pedagogico, con l'obiettivo di promuovere iniziative atte a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo, nonché il collegamento tra i vari servizi e tra questi e gli altri servizi socio-educativi dell'infanzia. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di esperti esterni;
 - d. Promozione e verifica di sperimentazioni pedagogiche avvalendosi eventualmente della collaborazione di esperti esterni;
 - e. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia ed altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - f. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - g. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce, per mezzo di adeguate figure professionali, l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di

efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritto dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 24 – Caratteristiche generali dell'organizzazione dei servizi

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura la gestione complessiva dei servizi secondo i parametri di qualità previsti oltre che dalla normativa vigente, dal Piano Educativo Comunale di cui al precedente articolo 3.
2. Il personale educativo impiegato nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, con la supervisione e la collaborazione del Coordinatore pedagogico di cui al precedente articolo 23, provvede:
 - a. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque entro e non oltre la prima settimana di settembre di ogni anno, all'elaborazione della bozza di programmazione delle attività;
 - b. Entro il mese di novembre di ogni anno, e comunque entro i termini stabiliti dalle procedure del sistema qualità, alla stesura della programmazione definitiva delle attività, che costituisce il Progetto Educativo dei servizi.
 - c. Alla elaborazione e revisione di tutti i documenti di programmazione e organizzazione dei servizi, anche a carattere pluriennale, previsti dal sistema di gestione in qualità (Ad es.: Piano dell'Offerta Formativa, Carta dei servizi etc.)
3. Con la collaborazione e la supervisione del Coordinatore pedagogico, il personale educativo di cui al precedente comma 2 provvede inoltre alla programmazione e attivazione delle sperimentazioni pedagogiche inserite negli atti di programmazione annuale e/o pluriennale, riconducibili alle tipologie indicate al precedente articolo 9
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, feste etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano, di norma, una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate:
 - a. privilegiando situazioni di piccolo gruppo e valorizzando le diversità individuali;
 - b. Adottando strategie adeguate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare;
 - c. Ponendo attenzione all'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori al fine di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale costruire positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi;
 - d. Predisponendo con la dovuta attenzione l'ambiente e le risorse di materiali, in modo da promuovere nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti;
 - e. Organizzando i tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità per aiutare lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze;

- f. Organizzando armonicamente le diverse situazioni di cura, gioco e socialità al fine di rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

Art. 25 – Organizzazione del personale nei servizi

1. Il personale – educativo e ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni e delle sezioni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il personale educativo, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro. In particolare provvede a:
 - a. Curare la programmazione dell'azione educativa anche proponendo sperimentazioni pedagogiche;
 - b. Proporre le attrezzature e il materiale didattico;
 - c. Designare i propri rappresentanti nel Consiglio;
 - d. Definire l'organizzazione del servizio all'interno del plesso;
 - e. Raccogliere e trasmettere dati e informazioni in merito all'azione educativa e all'organizzazione del servizio.
4. Il personale ausiliario provvede a:
 - a. Supportare le attività didattiche;
 - b. Pulizia e riordino degli ambienti durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.
5. Il Gruppo degli Operatori individuerà, nella prima riunione annuale, un referente al suo interno, che curerà la stesura della programmazione annuale e periodica per ogni fascia di età presente all'interno del servizio, pubblicizzando i prodotti di questa attività in apposito spazio all'interno del servizio.
6. Il Referente inoltre curerà i rapporti con il Centro Servizi Educativi, svolgendo i compiti di carattere amministrativo necessari per una buona gestione del servizio.

Art. 26 – Formazione permanente

1. Una delle caratteristiche fondamentali di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.
3. Il personale educativo effettuerà le attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
4. Eventuali riduzioni previste dal contratto vigente potranno essere autorizzate soltanto in presenza di risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi.

Art. 27– Calendario

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta erogano i loro servizi, di norma, dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno, secondo il Calendario Scolastico approvato dalla Giunta Municipale in base alla normativa vigente .
2. Attività ulteriori rispetto al calendario possono essere previste dal Piano Educativo Comunale sia nel corso dell'anno scolastico che nel mese di luglio di ogni anno.

3. I Servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta osservano un orario compreso fra le sei e le undici ore giornaliere dal lunedì al venerdì ed un massimo di sette ore al sabato.
4. L'attivazione al sabato dei servizi educativi gestiti a titolarità diretta dall'A.C., potrà essere limitata o esclusa in relazione alle richieste effettivamente presentate dall'utenza. Il Dirigente dei Servizi Educativi, esaminate le richieste, potrà pertanto disporre l'apertura al sabato di un numero limitato di sedi, sulle quali confluiranno i richiedenti dei vari servizi.
5. L'organizzazione al sabato dei servizi educativi gestiti a titolarità diretta dall'A.C. dovrà comunque favorire, quando possibile, la presenza di personale assegnato normalmente alle diverse sedi, al fine di garantire comunque la continuità didattica.
6. Gli orari di apertura e di accettazione sono stabiliti ogni anno con atto dirigenziale, sulla base delle domande presentate.

Art. 28– Organizzazione delle sezioni

1. I Servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta sono organizzati, di norma, in sezioni, basate sull'età degli iscritti.
2. Per i servizi antimeridiani sono previste tre tipologie di sezioni: piccoli, medi e grandi.
3. Per i servizi pomeridiani le sezioni di cui al punto 2) saranno attivate soltanto nel caso in cui si raggiunga un congruo numero di iscritti. Nel caso in cui le domande di iscrizione non consentano l'attivazione di tutte le sezioni, potrà essere comunque garantito il servizio attivando una sezione unica, purchè vi sia un numero di frequentanti non inferiore a cinque.
4. Per il sabato i servizi saranno attivati in base alle richieste presentate dall'utenza, con le modalità previste al precedente comma 3.
5. Il Dirigente dei Servizi Educativi per la prima infanzia, con apposito atto ed in tempo utile, stabilisce la ripartizione dei posti nelle diverse sezioni per tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica, tenendo conto delle norme previste dalla Legge Regionale ed in relazione alla capienza delle strutture, alla tipologia delle domande di iscrizione presentate.

Art. 29 – Servizio di Refezione

1. Nei servizi in cui sia previsto, a norma dell'art. 14 comma 1b) del Regolamento di Esecuzione n° 47/R del 2003 della Regione Toscana, deve essere organizzato un servizio di mensa, sia per i bambini che per il personale, erogato sulla base di un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menù).

TITOLO VIII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 30 – Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio, nel rispetto della normativa regionale vigente, purchè sussistano i requisiti da essa previsti.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al comune dove il servizio ha sede.
4. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione tutti gli standard previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento, in particolare:
 - a. la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti
 - b. il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini
 - c. la partecipazione delle famiglie alle scelte educative

- d. la corrispondenza dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio a quelli previsti
- e. l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti e la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze
- f. la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- g. l'elaborazione del progetto educativo e organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento
- h. previsione del programma alimentare

Art. 31 – Accreditemento

1. Sono interessati al regime dell'accrreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accrreditamento:
 - a) possesso dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento e di tutti i requisiti previsti per il suo rilascio;
 - b) disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - c) disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune e gli organismi scolastici;
 - d) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - e) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - f) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali o portatori di handicap e di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale o i cui genitori siano entrambi occupati;
 - g) disponibilità dichiarata in presenza di bambini diversamente abili ad individuare personale con competenze specifiche;
 - h) esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - i) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

Art. 32 – Vigilanza

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accrreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accrreditamento.
3. La Giunta Comunale definisce con apposita deliberazione eventuali ulteriori requisiti tecnici e standard operativi per la gestione delle procedure di autorizzazione e accrreditamento, nel rispetto dei criteri e indirizzi di cui al presente regolamento.